

ACCORDO

relativo allo sviluppo ed alla realizzazione del Progetto "Laboratorio dell'innovazione della filiera olivicola-olearia (LIOO)"

TRA

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (di seguito anche solo **CREA**) con sede legale in Roma, Via Po n. 14, (CAP 00198) C.F.: 97231970589 e P.I. n. 08183101008, rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (di seguito anche solo **UNITUS**) con sede legale in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi n. 4, C.F.:80029030568, rappresentato dal Rettore Prof. Alessandro Ruggieri, nato a Roma il 1.6.1963 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

Premesso che

– il CREA, ente pubblico di ricerca, ha personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed ha competenza scientifica nel settore agroalimentare, agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socio economico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

avanzata da destinarsi a "Laboratorio dell'innovazione della filiera Olivicola-Olearia", con la specifica finalità di raccordare l'innovazione della filiera e favorire il dinamico trasferimento tecnologico degli operatori del settore e nella prospettiva di comunicare, informare e trasmettere i valori dell'olio extra vergine di oliva italiano ai consumatori, rafforzando l'immagine dell'italian sounding e di aumentarne la competitività sui mercati internazionali;

- il CREA ha presentato il progetto "Nazareno Strampelli" per la ricerca e l'innovazione della filiera Olivicola-Olearia nell'ambito del settore di intervento di cui alla delibera CIPE n. 174/2006 (QSN 2007/2013), secondo la codifica di riferimento comunitaria 01 – Attività di R&S nei centri di ricerca e 02 – Infrastrutture di R&S;

- la sede del predetto Laboratorio, quale moderna struttura scientifica di elevato livello qualitativo, è prevista presso i locali dell'Istituto Strampelli di Rieti di proprietà pubblica, concessi in uso al Mipaaf/CREA, che necessita di adeguamento strutturale come previsto da separata proposta progettuale e/o studi di fattibilità;

- il posizionamento del più volte citato Laboratorio nel territorio di Rieti risulta strategico considerata la rappresentatività di una delle più apprezzate DOP di olio extra vergine di oliva "Sabina";

- con il coinvolgimento dell'Università della Tuscia sul piano scientifico il Laboratorio potrà diventare un punto di riferimento per il territorio, per la valorizzazione dell'innovazione, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di idee innovative nell'ambito della filiera olivicola-olearia, anche attraverso la realizzazione di *spin-off* e *spin-in*;

- l'Università della Tuscia è centro primario della ricerca scientifica e

che suo compito elaborare le conoscenze scientifiche, promuovendo forme di collaborazione attraverso contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;

- entrambi gli Enti possiedono comprovate, qualificate e specifiche competenze scientifiche nel settore agro-alimentare con particolare riferimento alla filiera olivicola e alla caratterizzazione e valorizzazione dell'olio extra-vergine;
- l'Università della Tuscia ha una sede accreditata in Rieti, dove viene erogato il corso di laurea in Scienze della Montagna;
- il CREA si articola in diverse strutture di ricerca dislocate sul territorio nazionale di cui una ha sede in Rieti;
- l'attività di ricerca scientifica descritta nel presente accordo è svolta da entrambe le amministrazioni nell'ambito dei propri fini istituzionali;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 – Finalità

Il presente Accordo viene concluso tra il CREA e la UNITUS al fine di cooperare per lo svolgimento congiunto dei loro compiti istituzionali e disciplina le modalità tecniche ed operative, nonché gli adempimenti necessari ad assicurare, da parte dei soggetti sottoscrittori, l'esecuzione delle attività, come delineate nel Progetto allegato.

Le due pubbliche amministrazioni (di seguito le Parti) intendono sviluppare un accordo che favorisca delle sinergie operative, che consenta l'integrazione fra le *mission* e le competenze delle Parti, al fine di sviluppare innovazioni e competenze affinché si possa far fronte alle future sfide

dell'agricoltura e dell'alimentazione, di salvaguardia della biodiversità e delle risorse naturali, del territorio, per conseguire l'obiettivo della strategia "Europa 2020". Le parti si impegnano a sviluppare e realizzare il Progetto "Laboratorio dell'innovazione della filiera olivicola-olearia (LIOO)" nell'arco temporale di 3 (tre) anni le cui attività sono tutte elencate nel Progetto allegato. I risultati delle diverse linee di ricerca e sperimentazione consentiranno di attivare un sistema condiviso di *know-how* tra gli operatori del settore capace di innalzare il livello tecnologico dell'intera filiera mediante il trasferimento delle buone pratiche di produzione, raccolta e lavorazione della materia prima e dei prodotti derivati.

Art. 3 – Referenti e Responsabilità

Il referente/responsabile dell'attività per il CREA sarà il Dott. Menesatti Paolo; il referente/responsabile dell'attività per UNITUS sarà il Prof. Mauro Moresi.

Art. 4–Comitato Tecnico di Gestione

Con la sottoscrizione dell'Accordo è istituito d'intesa tra le Parti un *Comitato tecnico di gestione* (di seguito **CTG**) che rappresenterà l'organo di riferimento per la gestione operativa delle attività. Al **CTG** parteciperanno i referenti/responsabili dell'attività e per il CREA e per UNITUS di cui all'art. 3, nonché n. 3 per il CREA, individuati nella Dott.ssa Ida Marandola, nel Dott. Paolo Menesatti e nel Dott. Luca Buttazzoni n. 3 per UNITUS, individuati nell'Avv. Alessandra Moscatelli, nel Prof. Mauro Moresi e nel Prof. Nicola Lacetera.

Il **CTG** avrà il compito di definire i temi programmatici e i programmi di ricerca sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti e la definizione di

convenzioni operative e la realizzazione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali e/o ulteriori contributi economici.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per ogni attività specifica, le Parti provvederanno alla stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai soggetti interessati individuati dalle Parti attraverso il CTG. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione ed i contributi e/o finanziamenti dei soggetti partecipanti.

Le attività verranno eseguite presso il Laboratorio dell'innovazione della filiera Olivicola-Olearia e nelle sedi strumentali al progetto.

Ogni anno il CTG predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari ed agli altri eventuali soggetti firmatari delle Convenzioni, contenente un *abstract* delle attività svolte.

Art. 6 – Finanziamento delle attività

Le risorse per il finanziamento delle singole convenzioni operative saranno definite dalle parti in sede di stesura delle stesse e/o potranno derivare da eventuali finanziamenti provenienti dai Ministeri, dalla Commissione Europea, o ad altri soggetti esterni interessati. A tal fine le Parti si impegnano a valorizzare la loro partecipazione a bandi progettuali stanziati da istituzioni

pubbliche nazionali ed europee, in grado di supportare l'attività prevista dalle specifiche convenzioni.

Art. 7 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e l'eventuale sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

In tal caso la gestione e la tutela di codesti risultati dovranno essere definiti nell'ambito di successivi accordi specifici sottoscritti dalle Parti.

Art. 9 – Durata e modifiche

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata ventennale con facoltà delle parti di revisionare l'accordo ogni 5 anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

Art. 10- Responsabilità per danni e copertura assicurativa

Le Parti sono responsabili di qualunque danno che in conseguenza dell'esecuzione delle attività, venga eventualmente arrecato a terze persone o cose e ad altri enti pubblici e privati.

Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 11 - Diritto di recesso

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento, per giustificato motivo e con un preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a/r .

Art. 12 – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano congiuntamente di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti per la predisposizione della presente Convenzione, siano oggetto di trattamento finalizzato a tale scopo.

Art. 13 – Domicilio e Foro competente

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del

presente Accordo, le Parti si impegnano a definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione dell'Accordo stesso.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

Per eventuali comunicazioni inerenti il presente Accordo le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono:

Per il CREA cra@pec.entecra.it

Per l'UNITUS rettore@unitus.it

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 15 - Oneri fiscali

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 231. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo sono a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è firmato digitalmente e trasmesso tramite posta certificata.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li. 28-7-2016

per il CREA

per l'UNITUS

Il Commissario Straordinario

Il Rettore

Dr. Salvatore Parlato

Prof. Alessandro Ruggieri

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del codice civile, i sottoscritti
dichiarano di approvare specificamente le disposizioni di cui agli articoli 11,
12, 13 e 14 del presente accordo.

Roma, li ... 28.7.2016

per il CREA

per l'UNITUS

Il Commissario Straordinario

Il Rettore

Dr. Salvatore Parlato

Prof. Alessandro Ruggieri